



AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 93.27.1 – Fax 06 93.27.38.66



Prot. N° _____

Albano Laziale,

A tutti i Direttori di U.O.C. e di
Dipartimento/Area/Distretto/Polo

A tutto il personale dipendente

Oggetto: Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010 – articolo 6, comma 12 -Disapplicazione articoli 15 legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 legge 26 luglio 1978, n. 417 (autorizzazione uso mezzo proprio)

Si comunica che, con l'entrata in vigore della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", sono state introdotte importanti disposizioni e limitazioni in merito alle spese per trasferte e missioni, nonché rispetto all'utilizzo del mezzo proprio, mediante la disapplicazione dell'art. 15 della legge 836/73 e dell'art. 8 della legge 417/78.

Le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro cessano parimenti di avere effetto.

Si prevede inoltre che a decorrere dall'anno 2011 non possono essere effettuate spese per missioni, anche all'estero per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tale disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Tenuto conto che la norma in esame ha creato non poche criticità interpretative in vari settori della P.A. determinando posizioni talora contrastanti, l'adozione della determina di liquidazione dei rimborsi spese di viaggio del mese di luglio c.a. è stata sospesa nei giorni scorsi, in attesa di completare l'approfondimento della norma in oggetto.

Solo in data 22 ottobre u.s. il Ministero dell'Economia e Finanza con circolare n. 36 ha fornito i necessari chiarimenti rispetto all'interpretazione della norma richiamata, ritenendo conclusivamente:

1. di poter convenire sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale **adibito a funzioni ispettive**, di cui al quarto periodo del comma 12 dell'art.6 della legge 122/2010, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di **funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo**.

2. Che resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si *attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso.*
3. che i **dirigenti** competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, onde evitare di incorrere nelle suddette responsabilità di tipo sia disciplinare che erariale.
4. che conserva efficacia l'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, il quale prevede testualmente: "*Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.*"
5. che la disposizione di cui al punto 4) continua ad operare nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l'autorizzazione è finalizzata **esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.**

In relazione a quanto precede si comunica **che si sta procedendo ad un riesame generale della situazione** anche rispetto all'auspicabile razionalizzazione degli autoveicoli aziendali, al fine di evitare impropri disagi organizzativi. **Nel frattempo appare inevitabile dettare disposizioni urgenti secondo quanto appresso specificato:**

- a. in relazione alla difficoltà interpretativa della norma in esame ed al relativo affidamento del personale dipendente, la liquidazione dei rimborsi relativi al periodo antecedente al 31.10.2010 avrà luogo in via del tutto eccezionale secondo il previgente sistema, tenendo tuttavia ben presente la finalità di risparmio contenuta nella norma citata.
- b. A decorrere **dal mese di novembre 2010** il **rimborso delle spese di viaggio e naturalmente l'autorizzazione all'uso del proprio autoveicolo deve intendersi confermata solo in capo al personale che svolge *funzioni ispettive, di verifica e controllo*, pur con le cautele organizzative richiamate al precedente punto 3), da parte del dirigente responsabile.**
- c. In analogia a quanto previsto al punto b. si dispone che il rimborso di che trattasi e l'autorizzazione all'uso del proprio autoveicolo, possano essere concesse, in assenza dei mezzi aziendali assegnati al servizio di appartenenza, ovvero in caso di oggettiva dimostrata impossibilità al suo utilizzo, **anche al personale che debba *inevitabilmente avvalersi di un mezzo di locomozione in quanto strumentale allo svolgimento della funzione, tipica della qualifica o del servizio svolto*** - a titolo meramente esemplificativo si indica il personale che opera nei C.A.D. - l'avvocatura - il personale che svolge funzioni di installazione/riparazione/manutenzione di strumenti o apparecchiature. Il

rimborso non è invece dovuto per attività non direttamente riconducibili alle finalità descritte (*ad esempio - infermiere del C.A.D. o avvocato che utilizza il proprio autoveicolo per partecipare in diversa sede ad una riunione aziendale o ad un evento pur nell'ambito dell'aggiornamento professionale*).

- d. **Per tutto il resto del personale** l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato in base all'art. 9 della legge 417/78, **esclusivamente per le finalità di tipo assicurativo, come precisato dalla circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economica e Finanze, restando comunque esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo stesso.**

Al fine di agevolare le operazioni di razionalizzazione sopra indicate si rende necessario acquisire inoltre alcune informazioni secondo la **scheda di rilevazione** di cui **all'allegato 1** alla presente circolare, che dovrà pervenire alla U.O.C. Gestione Risorse Umane entro **il 20 novembre p.v.** da parte delle strutture interessate, corredata delle singole richieste dei dipendenti (**allegato 2**), per le finalità e gli effetti sopra richiamati.

L'autorizzazione concessa dal dirigente dovrà essere convalidata dalla U.O.C. G.R.U. di concerto con la competente struttura aziendale che gestisce l'autoparco, e notificata al dipendente e al dirigente della struttura cui lo stesso appartiene


Di conseguenza la U.O.C. Gestione Risorse Umane provvederà a liquidare mensilmente le spese di viaggio (1/5 costo benzina super a km) solo ed esclusivamente in favore del personale che sarà stato preventivamente autorizzato come sopra descritto.

La presente circolare verrà pubblicata sul portale aziendale www.aslromah.it, nonché presso le consuete stazioni di pubblicità aziendale.

Si richiede in ogni caso ai Responsabili delle strutture aziendali che leggono la presente, di assicurarne la massima diffusione nei modi che riterranno più opportuni, e darne attuazione secondo quanto in essa contemplato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Cristina Matranga)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. V. Amedeo Cicogna)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Cipolla)



IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.ssa Anna Maria Segatori)

